

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: FISSORE)

Roma, 13 luglio 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (COM(2016) 289)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è diretta a migliorare il funzionamento del mercato interno, attraverso l'eliminazione di forme ingiustificate di discriminazione di fatto, messe in atto da operatori economici, fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti;

rilevato che la proposta si inserisce nell'ambito delle strategie per il mercato unico digitale e per il mercato unico, al fine di creare condizioni migliori per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione, parallelamente ad altre iniziative legislative quali la proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634) e la proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635);

considerato che in base alla consultazione pubblica, svolta dalla Commissione europea dal 24 settembre al 28 dicembre 2015, risulta che l'esistenza di blocchi o altre restrizioni di natura geografica si riscontra soprattutto su articoli di abbigliamento, calzature e accessori, supporti informativi materiali (libri), hardware per computer e apparecchi elettronici, biglietti aerei, noleggio auto, contenuti digitali come i servizi di streaming, giochi e software per computer, *e-book* e MP3;

considerato che la proposta è volta a integrare la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e che essa adotta il medesimo campo di applicazione, escludendo, tra l'altro, i servizi di interesse generale non economici, i servizi di trasporto, i servizi audiovisivi, il gioco d'azzardo, i servizi sanitari e alcuni servizi sociali, disciplinati da altri strumenti normativi;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 3 vieta agli operatori di bloccare o limitare, in modo ingiustificato, l'accesso dei clienti alla propria interfaccia *online* o di reindirizzarli dalla versione di un Paese a quella di un altro (sulla base dell'ubicazione fisica del cliente data dall'indirizzo IP, o sulla base dell'indirizzo indicato per la consegna delle merci, o della scelta della lingua, o dello Stato membro di emissione dello strumento di pagamento);

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 4 vieta agli operatori di applicare, in modo ingiustificato, condizioni generali di vendita dei beni o servizi diversi a seconda della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento del cliente, nelle seguenti situazioni: a) quando il venditore di beni fisici non si occupa della consegna transfrontaliera del prodotto al cliente; b) quando l'operatore fornisce servizi transfrontalieri tramite mezzi elettronici (ad esclusione dei servizi per l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore); c) quando l'operatore fornisce servizi non tramite mezzi elettronici, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui il cliente ha la cittadinanza, residenza o luogo di stabilimento;

- l'articolo 5 vieta agli operatori economici di richiedere modalità di pagamento diverse a seconda della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento del cliente, dell'ubicazione del conto di pagamento o del servizio di pagamento, all'interno dell'Unione;

- l'articolo 6 specifica che sono nulli, in quanto limitativi della concorrenza, gli accordi tra imprese, che impongono agli operatori commerciali restrizioni alle vendite passive (vendite tramite portali Internet) a determinati clienti in base alla loro nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento;

- gli articoli 7 e 8 obbligano gli Stati membri a designare organismi nazionali responsabili dell'applicazione del regolamento e di dare assistenza pratica ai consumatori ai fini della loro tutela,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di assicurare, in modo omogeneo nel mercato interno, l'accesso transfrontaliero a beni e servizi evitando pratiche discriminatorie basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o di stabilimento, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, stabilendo ambiti di applicazione circoscritti e imponendo oneri contenuti agli operatori.

Elena Fissore